

Oggetto **Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006 fra l'Agazia della Mobilità Piemontese e G.T.T. S.p.A.; Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017–2020”, rubricato dall’Agazia al rep. N. 206 del 29/09/2017; autorizzazione alle modifiche del servizio sulla direttrice Sfm1 a far data dal 21/04/2019.**

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore Generale, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare, a far data dal 21/04/2019, la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la tratta metropolitana Rivarolo - Torino Porta Susa della linea ferroviaria metropolitana Sfm1 Chieri – Rivarolo, e la Società Trenitalia S.p.A., che esercisce la tratta metropolitana Torino Porta Susa – Chieri della linea ferroviaria metropolitana Sfm1 Chieri – Rivarolo, alle variazioni di servizio di cui all'Allegato N.1 alla presente Determinazione, ciascuna Società per la tratta di competenza contrattuale, nelle giornate feriali dal lunedì al sabato, con l'esclusione delle quattro settimane di agosto, dal 5 al 31 agosto.

L'Allegato N. 2 alla presente Determinazione riporta l'intero servizio ferroviario sulla direttrice Sfm1.

Alle Società G.T.T. S.p.A. e Trenitalia S.p.A. si chiede:

1. di provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario;
2. di inviare all'Agazia un aggiornamento in formato editabile dell'Allegato N.1 - programma di servizio – di cui ai rispettivi Contratti.

Alla Società G.T.T. S.p.A. si dispone inoltre di assicurare ai cittadini di Feletto un servizio navetta adeguato di corrispondenza al servizio ferroviario sulla direttrice Sfm1:

- per i collegamenti fra Feletto e Rivarolo, mantenendo in esercizio almeno una corsa con partenza da Feletto alle ore 15.40 ed una corsa con partenza da Rivarolo alle ore 18.00;
- per i collegamenti da Feletto a Bosconero, mantenendo una corsa in partenza da Feletto alle ore 18 circa ed una corsa in partenza da Bosconero alle ore 15.40 circa.

I programmi di esercizio potranno essere oggetto di ulteriore revisione in corso d'orario:

- nel caso di assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte;
- nel caso in cui le variazioni autorizzate con la presente Determinazione non si rilevino adeguate al miglioramento della regolarità dell'esercizio;

- per quanto concerne il servizio sulla tratta Rivarolo – Settimo, in caso di rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e/o della sospensione della limitazione della velocità massima di esercizio a 50 km/h.

Tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica, con maggiori oneri a carico dell’Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell’esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio, subordinatamente all’assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. hanno sottoscritto il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2011-2016 (Rep. n. 16255 del 28.06.2011).

La Regione Piemonte è fra gli Enti che hanno aderito al Consorzio Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed è titolare delle funzioni inerenti i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.

Con la Convenzione Rep. 222-015 del 03/08/2015 fra Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha avuto luogo il trasferimento della titolarità e della gestione del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (Rep. n. 16255 del 28.06.2011) sottoscritto dalla Regione Piemonte e da Trenitalia S.p.A. per gli anni 2011-2016.

La Regione Piemonte, con DGR n. 8-4053 del 17 ottobre 2016, ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa fra la medesima Amministrazione, l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A. per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more della conclusione delle procedure di affidamento.

Il medesimo schema è stato approvato dall'Agenzia con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28/2016 del 25 novembre 2016.

Il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 20/12/2016, è stato definito fra le parti dopo aver concordato le condizioni tecniche, economiche e finanziarie per la prosecuzione dei contratti di servizio nei diversi ambiti considerati, i cui contenuti generali sono approvati contestualmente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa; in particolare le parti hanno convenuto, fra l'altro, sulla prosecuzione dell'affidamento dei servizi ferroviari, per i diversi lotti e ambiti considerati, per tre anni, prorogabili a quattro, attraverso la sottoscrizione di un apposito "contratto ponte".

Con Determina Dirigenziale N. 443 del 29/09/2017, il Direttore Generale ha determinato di approvare lo schema del "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020" fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A.

In data 29/09/2017 è stato sottoscritto l' "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020", rubricato dall'Agenzia al rep. N. 206 del 29/09/2017.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Sfm1 Rivarolo - Porta Susa - Chieri sono suddivisi nei due Contratti di Servizio innanzi citati; in particolare i servizi: Rivarolo – Settimo - Torino Porta Susa sono previsti nel Contratto N. 79 del 14/12/2006; i servizi Torino Porta Susa e Chieri sono inseriti nell' "Atto di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020" fra l'Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A., rubricato dall'Agenzia al Rep.Cont. N. 206 del 29/09/2017.

Trenitalia S.p.A. ha affidato il servizio ferroviario di propria competenza fra Torino Porta Susa a Chieri a G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di subappalto del 19/12/2018, Rep. di Trenitalia n.06424/2018, CIG 722453CC0.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In virtù della concessione regionale per il servizio e la manutenzione delle due ferrovie, il Contratto prevede a carico di G.T.T. S.p.A. l'effettuazione del servizio e la manutenzione delle linee; pertanto G.T.T. S.p.A. riveste sia il ruolo di gestore del servizio sia il ruolo di Gestore Infrastruttura – GI.

Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferroviarie – ANSF.

All'Art. 3., comma 1, il Decreto dispone che i gestori dell'infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all'Allegato A (compresa la Settimo – Rivarolo – Pont C.se), entro centottanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, presentino all'Agenzia Nazionale per la

Sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi.

Nel processo di adeguamento della sicurezza ferroviaria delle c.d. "reti ferroviarie interconnesse", l'ANSF ha specificato gli interventi infrastrutturali e organizzativi da effettuarsi obbligatoriamente sulle medesime ferrovie per l'adozione di provvedimenti mitigativi del rischio.

Nelle more del completamento dell'infrastruttura e del rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'ANSF ha imposto una velocità di esercizio non superiore a 50 km/h.

Contestualmente la medesima ANSF aveva stabilito un periodo transitorio (pari a due anni, con termine di scadenza 6 agosto 2018) in cui l'adozione di provvedimenti alternativi autonomamente individuati dai GI mitigativi del rischio (quali, a titolo di esempio, si citano fra gli altri l'avvio di processi di progettazione, funzionamento sicuro e manutenzione sicura) e il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza, avrebbero consentito una velocità massima di esercizio superiore, pari a 70 km/h.

G.T.T. S.p.A. ha presentato domanda di rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza in data 15/03/2017; tuttavia, in data 02/07/2018, l'ANSF ha comunicato a G.T.T. S.p.A. che le valutazioni circa la documentazione a corredo alla richiesta di rilascio dell'Autorizzazione medesima ha avuto esito negativo.

Di conseguenza l'Agenzia con le Determinazioni Dirigenziali n.414 del 02/08/2018, n.461 del 24/08/2018 e n.463 del 05/09/2018 ha dovuto ammettere l'adozione di schemi di tracce sulla tratta Settimo – Rivarolo con velocità massima di esercizio non superiore a 50 km/h che consentissero, a Settimo, la compatibilizzazione con l'esercizio ferroviario del nodo di Torino, a discapito dell'allungamento della velocità commerciale e della parziale sospensione della fermata di Feletto.

Con Determinazione Dirigenziale n.79 del 27/12/2019 l'Agenzia ha ammesso alla Società G.T.T. S.p.A., a far data dal 09/12/2018, l'adozione dell'attuale programma di esercizio sulla linea Sfm1 che resta condizionato dal permanere:

- della vacanza dell'Autorizzazione di Sicurezza per la gestione dell'infrastruttura sulla tratta Settimo – Rivarolo;
- della mancata soluzione alle prescrizioni dell'ANSF inviate a G.T.T. S.p.A. a seguito del non conseguimento dell'Autorizzazione di Sicurezza;
- della mancanza dello standard minimo degli impianti di sicurezza richiesto dall'ANSF.
- del vincolo cautelativo di esercizio alla velocità massima di 50 km/h;
- della sospensione della fermata di Feletto ad alcuni servizi ferroviari per garantire la compatibilizzazione a Settimo con l'esercizio del nodo di Torino;
- di un servizio navetta con autobus fra Feletto e Rivarolo e fra Feletto e Bosconero per garantire la mobilità dei cittadini di Feletto e l'adduzione al servizio ferroviario Sfm1.

Considerato l'abbattimento della regolarità del servizio ferroviario di G.T.T. S.p.A. causato sia dall'anomalo funzionamento dei rotabili sia da un esercizio a velocità massima pari a 50 km/h che non permette alcun recupero di puntualità sulla tratta Rivarolo – Settimo, in sede di riunione del 20/02/2019 di Comitato Tecnico di gestione

del Contratto di Servizio Rep. N. 79 del 14/12/2006, i rappresentanti della medesima impresa hanno illustrato² alcune proposte di modifica del servizio ferroviario nelle giornate feriali dal lunedì al sabato, con l'esclusione delle quattro settimane di agosto, dal 5 al 31 agosto, finalizzato a migliorare la qualità del servizio, attuabili con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. differimento di 30' dell'orario di partenza da Rivarolo del treno 4160/4161 per alleggerire gli incroci;
2. cancellazione della tratta Rivarolo – Torino Stura al treno 4184/4185 che ha origine Torino Stura con destinazione Chieri;
3. utilizzo di rotabili in arrivo a Torino Stura fuori servizio per effettuare il treno 4184/4185.

I suddetti provvedimenti risultano specificati all'Allegato N. 1 alla presente Determinazione.

Condividendo la proposta sperimentale di G.T.T. S.p.A., con nota prot. n.1795/2019 del 21/02/2019 indirizzata a G.T.T. S.p.A. e Trenitalia S.p.A. l'Agenzia ha formalizzato la richiesta di adozione dei provvedimenti di cui all'Allegato N.1 alla presente Determinazione,

In data 29/03/2019 Trenitalia S.p.A. ha inviato all'Agenzia la sintesi³ delle variazioni in corso d'orario - VCO riguardanti i provvedimenti di regolarità della Sfm1, in vigore dal 21/04/2019, conservata agli atti del Consorzio.

Con la nota⁴ prot. n. 10002 del 02/04/2019 G.T.T. S.p.A. ha:

- a. affermato l'attuabilità dei provvedimenti di cui all'Allegato N.1 alla presente Determinazione;
- b. confermato l'esperimento delle formalità preventive di programmazione verso i gestori della circolazione di servizio delle reti interessate (RFI e GTT infrastruttura ferroviaria);
- c. confermato l'esperimento delle formalità preventive di programmazione dei servizi verso Trenitalia S.p.A. in virtù del Contratto di subappalto del 19/12/2018, Rep. di Trenitalia n.06424/2018, CIG 722453CC0, per il servizio ferroviario fra Torino Porta Susa – Chieri;
- d. richiesto l'ottimizzazione dell'uso delle navette mediante l'esercizio delle corse con carico di passeggeri significativo.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'adozione dei provvedimenti autorizzati con la presente Determinazione consente il ripristino della fermata a Feletto ai treni 4100/4101 e 4130/4131.

Tuttavia, a garanzia della mobilità dei cittadini di Feletto, la richiesta di ottimizzazione di G.T.T. S.p.A. di cui alla precedente lettera d. non può essere accolta in alcune fasce orarie estese in cui permane la sospensione delle fermate del servizio ferroviario.

In particolare:

- da Feletto a Rivarolo (collegamento locale) non si ritiene accettabile l'intervallo di 4 ore, dalle 13,40 alle 17.37, in cui non sono previsti servizi con fermata a Feletto;
- da Rivarolo a Feletto (collegamento locale) non si ritiene accettabile l'intervallo di 4,5 ore, dalle 16,16 alle 21,00;

- da Feletto a Bosconero (servizi in coincidenza per Torino) non si ritiene accettabile l'intervallo di 4 ore, dalle 16.46 alle 21.06;
- da Bosconero a Feletto (servizi da Torino) non si ritiene accettabile l'intervallo di 3 ore dalle 13.32 alle 16.37.

Per sopperire a dette sospensioni delle fermate dei servizi ferroviari a Feletto l'Agenzia propone a G.T.T. S.p.A.:

- per i collegamenti fra Feletto e Rivarolo, di mantenere in esercizio almeno una corsa con partenza da Feletto alle ore 15.40 ed una corsa con partenza da Rivarolo alle ore 18.00;
- per i collegamenti da Feletto a Bosconero, in corrispondenza del servizio ferroviario Sfm1 per Torino, di mantenere una corsa in partenza da Feletto alle ore 18 circa ed una corsa in partenza da Bosconero alle ore 15.40 circa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Non essendo pervenute ulteriori proposte tecniche di programmazione, a riferimento della proposta di modifica orari presentata da G.T.T. S.p.A. in sede di riunione del 20/02/2019 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio Rep. N. 79 del 14/12/2006, finalizzata a migliorare la qualità del servizio, si rende necessario ammettere temporaneamente, a far data dal 21/04/2019 ed in attesa del rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza da parte dell'ANSF che farebbe retrocedere il provvedimento di limitazione della velocità a 50 km/h, le variazioni di cui all'Allegato N.1 alla presente Determinazione.

L'intero orario è rappresentato all'Allegato N.2 alla presente Determinazione.

I programmi di esercizio potranno essere oggetto di ulteriore revisione in corso d'orario:

- nel caso di assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte;
- nel caso in cui le variazioni autorizzate con la presente Determinazione non si rilevino adeguate al miglioramento della regolarità dell'esercizio ferroviario;
- per quanto concerne il servizio sulla tratta Rivarolo – Settimo, in caso di rilascio dell'Autorizzazione di Sicurezza da parte dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) e/o della sospensione della limitazione della velocità massima di esercizio a 50 km/h;

G.T.T. S.p.A. e Trenitalia S.p.A. hanno l'obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio concordato ed autorizzato dall'Ente concedente nel Contratto di Servizio.

Attenzione

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, li 12 aprile 2019

-
- ¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 “Regolamenti di Contabilità” approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.
 - ² Riferimento verbale della riunione del 20/02/2019 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di Servizio Rep. N. 79 del 14/12/2006, protocollo Agenzia n. 2679/2018 del 19/03/2019.
 - ³ Riferimento prot. n. 3167/2019 del 01/04/2019 dell'Agenzia.
 - ⁴ Riferimento prot. n. 3300/2019 del 03/04/2019 dell'Agenzia.